



----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



Atto Di Sovranità Alimentare E Sanitaria Del Veneto

ATTO DI SOVRANITÀ ALIMENTARE E SANITARIA

DEL MAGGIOR CONSIGLIO DEL VENETO

Per la tutela della salute pubblica, del benessere animale e dell'equilibrio
ambientale

PREAMBOLO

Il Maggior Consiglio del Veneto,

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- visto il principio della tutela della salute quale diritto fondamentale della persona e interesse primario della collettività;
- considerato il nesso inscindibile tra salute umana, salute animale, integrità ambientale e qualità delle produzioni alimentari;
- rilevato che modelli di allevamento ad alta densità animale costituiscono fattore strutturale di rischio sanitario, ambientale e biologico;
- preso atto che la prevenzione primaria del rischio sanitario richiede la rimozione delle cause sistemiche e non la sola gestione farmacologica delle conseguenze;
- affermato il principio di autodeterminazione alimentare e di responsabilità territoriale;

adotta il seguente Atto di Sovranità Alimentare e Sanitaria.

ARTICOLO 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Atto stabilisce i principi fondamentali e i criteri inderogabili in materia di produzione alimentare di origine animale nel territorio veneto.
 2. Le finalità sono: a) la tutela della salute pubblica;
b) la prevenzione dei rischi sanitari sistemici;
c) la salvaguardia del benessere animale;
d) la protezione del suolo e dell'ambiente;
e) la garanzia del diritto dei cittadini a un'alimentazione sana, sicura e trasparente.
-

ARTICOLO 2

(Principio di prevalenza della salute)

1. La tutela della salute pubblica e naturale prevale su ogni interesse economico, produttivo o commerciale.
 2. Le attività di allevamento sono consentite esclusivamente se compatibili con i principi di cui al presente Atto.
 3. Il cibo è riconosciuto quale bene essenziale di rilevanza sanitaria, sociale e territoriale.
-

ARTICOLO 3

(Criteri di determinazione degli standard di biosicurezza naturale)

1. Gli standard di allevamento stabiliti dal presente Atto sono determinati sulla base dei seguenti criteri oggettivi: a) esigenze etologiche delle specie allevate;

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- b) tutela della salute e dell'integrità fisiologica degli animali;
 - c) riduzione dello stress biologico e immunitario;
 - d) prevenzione naturale della diffusione e mutazione di agenti patogeni;
 - e) sostenibilità del carico ambientale sul suolo e sugli ecosistemi locali.
2. Gli standard di cui al presente Atto non costituiscono parametri produttivi, bensì soglie minime inderogabili di biosicurezza naturale e tutela della salute pubblica.
 3. Ogni deroga fondata esclusivamente su esigenze economiche o di resa produttiva è espressamente esclusa.
-

ARTICOLO 4

(Standard minimi inderogabili di superficie vitale)

1. In applicazione dei criteri di cui all'articolo 3, sono stabiliti i seguenti standard minimi inderogabili di superficie vitale per capo:
 - o Tacchini: almeno 3,0 metri quadrati per capo;
 - o Galline ovaiole: almeno 2,5 metri quadrati per capo;
 - o Polli da carne: almeno 2,0 metri quadrati per capo;
 - o Suini: almeno 10,0 metri quadrati per capo, con obbligo di accesso a suolo naturale e spazi aperti.
 2. Gli standard di cui al comma 1 sono determinati in funzione: a) del peso medio adulto; b) dell'ingombro corporeo e della mobilità naturale; c) della produzione di deiezioni; d) della necessità di separazione funzionale tra aree di riposo, movimento e alimentazione.
 3. Il rispetto di tali standard costituisce requisito essenziale per l'autorizzazione e il mantenimento dell'attività di allevamento sul territorio veneto.
-

ARTICOLO 5

(Classificazione delle strutture non conformi)

1. Le strutture che non rispettano gli standard di cui all'articolo 4 sono classificate come strutture ad alto rischio sanitario artificiale.
 2. Tali strutture: a) perdono la certificazione di idoneità territoriale; b) non possono immettere prodotti nella filiera alimentare veneta; c) sono soggette a obbligo di riconversione o cessazione dell'attività entro i termini stabiliti dall'autorità competente.
-

ARTICOLO 6

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

(Divieto di pratiche sanitarie e biotecnologiche non compatibili)

1. È vietata l'immissione nella filiera alimentare veneta di prodotti derivanti da animali sottoposti a trattamenti sanitari o biotecnologici: a) applicati in forma massiva e non individualizzata;
b) privi di dati completi sugli effetti a lungo termine;
c) non pienamente documentati e verificabili.
 2. Ogni intervento sanitario deve rispondere al principio di necessità individuale e di precauzione vitale.
-

ARTICOLO 7

(Trasparenza e diritto all'informazione)

1. È garantito ai cittadini il diritto a un'informazione completa e accessibile riguardo: a) origine degli animali;
b) condizioni di allevamento;
c) trattamenti sanitari effettuati;
d) modalità di produzione e trasformazione.
 2. L'omissione o la limitazione di tali informazioni costituisce violazione del presente Atto.
-

ARTICOLO 8

(Distretto della Salute Veneta)

1. È istituito il Distretto della Salute Veneta, composto dai produttori che rispettano integralmente il presente Atto.
 2. I soggetti aderenti hanno diritto: a) al riconoscimento istituzionale;
b) all'utilizzo di marchi territoriali dedicati;
c) alla priorità nelle filiere locali e nei mercati di prossimità.
 3. L'etichettatura ufficiale riporta la dicitura: "Prodotto conforme ai Decreti del Maggiore Consiglio – Allevato secondo Natura".
-

ARTICOLO 9

(Disposizioni finali)

1. Il presente Atto costituisce norma quadro vincolante per ogni disciplina in materia di allevamento animale nel territorio veneto.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

2. Ogni disposizione incompatibile con i principi e gli standard qui stabiliti è da considerarsi non applicabile nel territorio di competenza.
-

ARTICOLO 10

(Clausola di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea)

1. Il presente Atto è adottato in applicazione dei principi di tutela della salute pubblica, dell'ambiente e del benessere animale, quali valori riconosciuti e promossi dall'ordinamento dell'Unione europea.
2. Le disposizioni del presente Atto integrano e rafforzano gli standard minimi europei, ai sensi del principio di sussidiarietà e del principio di elevata protezione della salute e dell'ambiente.
3. Qualora norme dell'Unione europea stabiliscano requisiti minimi inferiori a quelli previsti dal presente Atto, trovano applicazione sul territorio veneto le disposizioni più restrittive, in quanto giustificate da motivate esigenze di sanità pubblica e prevenzione primaria del rischio.
4. Ai sensi del principio di precauzione, eventuali conflitti interpretativi sono risolti privilegiando il livello di protezione più elevato per la salute dei cittadini, degli animali e dell'ambiente.
5. Il presente Atto non introduce restrizioni arbitrarie al commercio, ma misure proporzionate, non discriminatorie e fondate su criteri scientifici e sanitari oggettivi.

ARTICOLO 11

(Protocolli sanitari mirati e divieto di abbattimento indiscriminato)

1. In caso di focolai infettivi, è vietato l'abbattimento sistematico di massa ("stamping out") dell'intero patrimonio zootecnico in presenza di casi isolati, qualora non sia provata un'emergenza sanitaria pubblica incontrollabile.
2. Sono istituiti **Protocolli di Isolamento e Cura Individuale**: l'autorità sanitaria deve procedere mediante quarantena selettiva, test diagnostici puntuali e trattamenti naturali o bio-compatibili, preservando la vita dei capi sani o guaribili.
3. La gestione delle malattie deve privilegiare il rafforzamento del sistema immunitario degli animali attraverso il miglioramento delle condizioni di vita e l'uso di rimedi fitoterapici o omeopatici ove possibile.

ARTICOLO 12

(Divieto di accrescimento forzato e selezione iper-produttiva)

1. È vietato l'allevamento di razze o ibridi selezionati geneticamente per una **crescita accelerata** che comporti deformità, obesità patologica o l'incapacità dell'animale di reggersi sugli arti o compiere movimenti naturali.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

2. È vietato l'uso di regimi alimentari finalizzati esclusivamente al raggiungimento rapido del peso commerciale (cicli di ingrasso forzato), che ignorino i tempi fisiologici di sviluppo della specie.
3. Gli animali devono poter raggiungere la maturità fisica secondo i ritmi naturali della biologia veterinaria; la violazione di tale principio comporta il sequestro dei capi e la chiusura della struttura.

ARTICOLO 13

(Trasparenza totale e Etichettatura dei trattamenti)

1. Ogni trattamento sanitario, inclusa la somministrazione di **vaccini**, farmaci o integratori di sintesi, deve essere registrato in un database pubblico accessibile ai cittadini tramite QR-code sulla confezione.
2. È fatto obbligo di indicare chiaramente sull'etichetta finale:
 - **Stato Vaccinale:** se l'animale è stato sottoposto a vaccinazioni e di quale tipo.
 - **Metodo di Accrescimento:** indicazione dei giorni di vita effettivi rispetto alla media industriale.
 - **Metodo di Macellazione:** specifica se avvenuta in modo non stressante o tramite tecniche che riducano al minimo la sofferenza (es. macellazione mobile in azienda).

ARTICOLO 14

(Premialità per la Qualità e il Pascolo Naturale)

1. Il Maggior Consiglio istituisce un sistema di **Premi di Sovranità** per le aziende che:
 - Praticano il pascolo libero e l'allevamento estensivo.
 - Utilizzano esclusivamente tecniche naturali e mangimi prodotti localmente senza OGM.
 - Garantiscono la dignità dell'animale fino al termine della vita.
2. Tali aziende godono di esenzioni fiscali territoriali e priorità assoluta nelle forniture per mense scolastiche e ospedaliere della Regione.

ARTICOLO 15

(Vigilanza e Polizia Ambientale)

1. Il rispetto del presente Atto è garantito dal corpo degli **Ispettori di Polizia Ambientale e Sanitaria del Veneto**.
2. Gli ispettori hanno facoltà di accesso libero e senza preavviso in ogni struttura di allevamento per verificare:
 - Il rispetto degli spazi vitali (Art. 4).
 - L'integrità fisica e la capacità di movimento degli animali.
 - La corrispondenza tra i registri dei trattamenti e l'effettiva salute dei capi.
3. La Polizia Ambientale certifica la conformità per l'ottenimento del marchio "Allevato secondo Natura".

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

ALLEGATO TECNICO B

(Relazione illustrativa e motivazione tecnico-giuridica degli standard di superficie)

B.1 Finalità della relazione

1. La presente Relazione illustrativa è redatta a supporto interpretativo e applicativo del presente Atto.
2. Essa è destinata agli organi consiliari, alle autorità amministrative e giurisdizionali, al fine di chiarire le motivazioni tecniche e giuridiche sottese alla determinazione delle superfici vitali minime.

B.2 Natura giuridica degli standard di superficie

1. Le superfici vitali minime non costituiscono criteri di benessere opzionale né standard di qualità commerciale.
2. Esse sono qualificate come misure di prevenzione sanitaria primaria, direttamente connesse:
a) alla riduzione del rischio di diffusione patogena; b) alla diminuzione dello stress immunitario degli animali; c) alla riduzione del ricorso a trattamenti farmacologici; d) alla tutela indiretta della salute umana.

B.3 Non arbitrarietà dei valori adottati

1. I valori numerici espressi in metri quadrati per capo derivano dall'applicazione congiunta di criteri etologici, veterinari, ambientali e sanitari.
2. In particolare, essi sono stati determinati considerando: a) la possibilità di movimento reale e non simbolico; b) la distanza sociale minima necessaria a evitare stress cronico; c) il carico biologico e la gestione naturale delle deiezioni; d) la ventilazione e la qualità dell'aria; e) la compatibilità tra densità animale e capacità rigenerativa del suolo.
3. I valori adottati rappresentano soglie minime di sicurezza biologica e non livelli di eccellenza o allevamento estensivo avanzato.

B.4 Proporzionalità e ragionevolezza

1. Gli standard fissati sono proporzionati rispetto alle finalità perseguite e adeguati a conseguire un elevato livello di tutela della salute pubblica.
2. Essi non impediscono l'attività di allevamento, ma ne orientano l'esercizio verso modelli compatibili con la prevenzione del rischio sanitario.
3. L'eventuale incremento dei costi produttivi è conseguenza indiretta e non determinante dell'obiettivo primario di tutela della salute.

B.5 Coerenza con il diritto europeo

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

1. Il diritto dell'Unione europea consente agli enti territoriali di adottare misure più restrittive rispetto agli standard minimi, qualora giustificate da esigenze di tutela della salute e dell'ambiente.
2. Il presente Atto si fonda su criteri scientifici riconosciuti e applica il principio di precauzione in modo coerente e non discriminatorio.
3. Le superfici vitali minime sono applicate indistintamente a tutti gli operatori presenti sul territorio, senza distinzione di provenienza.

B.6 Conclusione

1. Gli standard di superficie stabiliti dal presente Atto sono da considerarsi tecnicamente fondati, giuridicamente ragionevoli e funzionali alla tutela della salute collettiva.
2. Essi costituiscono parte integrante della strategia di prevenzione sanitaria territoriale e non possono essere qualificati come misure arbitrarie o sproporzionate.

ALLEGATO TECNICO A

(Determinazione delle superfici vitali minime – Base scientifica e criteri applicativi)

A.1 Finalità

1. Il presente Allegato costituisce parte integrante e vincolante dell'Atto.
2. Esso definisce i criteri tecnico-scientifici e metodologici adottati per la determinazione delle superfici vitali minime di cui all'articolo 4, al fine di garantire condizioni adeguate di benessere fisico ed etologico degli individui.

A.2 Metodo di calcolo

1. Le superfici vitali minime sono determinate mediante un approccio integrato che tiene conto, in modo congiunto, dei seguenti parametri:
 - a) peso medio dell'individuo adulto e relativo sviluppo corporeo;
 - b) ampiezza e tipologia dei movimenti naturali, quali cammino, corsa, esplorazione, arrampicata, apertura alare o equivalenti;
 - c) distanza minima interindividuale necessaria a prevenire condizioni di stress, competizione e comportamenti agonistici;
 - d) esigenze etologiche specie-specifiche, con riferimento ai repertori comportamentali naturali;
 - e) parametri fisiologici di benessere, inclusi tempi di riposo, posture naturali e termoregolazione;
 - f) evidenze scientifiche consolidate e linee guida riconosciute a livello nazionale e internazionale.
2. La valutazione dei parametri di cui al comma 1 è effettuata secondo un criterio prudenziale, orientato alla massima tutela del benessere dell'individuo.

A.3 Criteri applicativi

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

1. La superficie vitale minima (SVM) è definita come lo spazio utile continuativamente disponibile per ciascun individuo, al netto di:
 - a) ingombri strutturali;
 - b) aree non accessibili;
 - c) zone funzionali non destinate alla stazionabilità o al movimento.
2. La SVM deve consentire, in condizioni ordinarie:
 - a) il movimento libero senza contatti forzati con altri individui;
 - b) l'assunzione completa delle posture naturali;
 - c) l'esercizio dei principali comportamenti specie-specifici;
 - d) la possibilità di separazione volontaria dagli altri individui.
3. In presenza di strutture tridimensionali quali piani, ripiani o volumi sovrapposti, la superficie può essere computata in proiezione orizzontale equivalente, purché tali strutture siano pienamente fruibili e idonee allo svolgimento delle normali attività comportamentali.

A.4 Formula di determinazione

1. La superficie vitale minima è determinata mediante la seguente espressione generale:

$$\text{SVM} = \mathbf{K} \times \mathbf{P}^{\alpha} \times \mathbf{M}$$

2. Ai fini dell'applicazione della formula:
 - a) **P** rappresenta il peso medio dell'individuo adulto, espresso in chilogrammi;
 - b) **α** è il coefficiente allometrico di riferimento;
 - c) **M** è il fattore correttivo relativo alla mobilità e alla complessità comportamentale;
 - d) **K** è il coefficiente di sicurezza, non inferiore a 1,2.
3. I valori dei coefficienti α , M e K sono definiti nelle tabelle di cui all'Appendice A, differenziate per specie e categoria.

A.5 Aggiornamento dei parametri

1. I parametri tecnici e i coefficienti utilizzati ai fini del presente Allegato sono soggetti ad aggiornamento periodico, in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e delle pratiche applicative.
2. Gli aggiornamenti sono adottati con atto dell'autorità competente e producono effetti vincolanti dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento.

A.6 Clausola di miglior favore

1. Restano ferme le disposizioni che prevedano superfici vitali superiori a quelle determinate ai sensi del presente Allegato, qualora più favorevoli al benessere degli individui.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

REGISTRO DI AUTODETERMINAZIONE ALIMENTARE E SANITARIA

MAGGIOR CONSIGLIO DEL VENETO – DISTRETTO DELLA SALUTE

Documento di Autotutela Giuridica e Sanitaria ai sensi del Diritto Internazionale e della Sovranità Territoriale

SEZIONE I: DICHIARAZIONE DI SOGGETTIVITÀ E GIURISDIZIONE

Il sottoscritto _____, in qualità di Legittimo Rappresentante
dell'unità produttiva/agricola sita in _____, con la presente:

1. **NOTIFICA** la propria adesione all'Atto di Sovranità Alimentare e Sanitaria del Veneto.
2. **DICHIARA** che la gestione degli esseri viventi, del suolo e delle risorse idriche sotto la propria responsabilità risponde esclusivamente ai principi di Biosicurezza Naturale e Diritto alla Salute.
3. **DISCONOSCE** l'efficacia di provvedimenti esterni che impongano l'abbattimento di animali sani, l'uso di sostanze tossiche o l'impiego di biotecnologie non autorizzate dal presente protocollo.

SEZIONE II: PROTOCOLLO DI BENESSERE E ACCRESCIMENTO NATURALE

In questa sezione l'operatore certifica il rifiuto del modello industriale iper-produttivo.

- **Divieto di Obesità Forzata:** Si certifica che nessun animale è sottoposto a regimi alimentari che ne impediscano la stazione eretta o il movimento naturale.
- **Rispetto dei Tempi Biologici:**
 - Specie allevata: _____
 - Età media al raggiungimento della misura: _____ (Giorni/Mesi)
 - *Nota: È vietata ogni accelerazione artificiale della crescita.*
- **Verifica Spazi Vitali (Art. 4):**

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- Superficie disponibile per capo: _____ mq.
- Accesso al pascolo/suolo naturale: [] SI [] NO (Ore giornaliere: _____)

SEZIONE III: TRASPARENZA SANITARIA E VACCINALE

Ogni intervento deve essere tracciabile per il consumatore finale.

Data	Identificativo Capo	Tipo di Intervento (Naturale/Farmaco/Vaccino)	Sostanza e Lotto	Motivo (Necessità Individuale)

- **Dichiarazione Vaccinale:** Il lotto di produzione n. _____ è composto da animali:
 - [] NON VACCINATI
 - [] VACCINATI per la patologia: _____
- **Nota:** Le informazioni di questa tabella devono essere riportate in etichetta per il diritto alla scelta consapevole del cittadino.

SEZIONE IV: GESTIONE DELLE EMERGENZE (Protocollo Anti-Abbattimento)

In conformità all'Articolo 11 dell'Atto di Sovranità.

In caso di rilevamento di agenti patogeni nel territorio o nell'azienda, l'operatore si impegna a:

1. **Rifiutare l'abbattimento indiscriminato** dei capi sani o asintomatici.
2. Attuare l'**Isolamento Selettivo** e la cura tramite protocolli di medicina integrata.
3. Richiedere l'intervento degli **Ispettori di Polizia Ambientale Veneta** per la certificazione dello stato di salute reale degli animali prima di ogni azione coercitiva esterna.

SEZIONE V: CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ ALIMENTARE

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Dati per l'etichetta "Allevato secondo Natura".

- **Alimentazione:** 100% Pascolo | Erba/Fieno locale | Cereali NO-OGM.
- **Tecnica di macellazione:** In azienda | Trasporto breve | Senza stress indotto.
- **Qualità finale:** Si garantisce l'assenza di residui ormonali, antibiotici di massa e tossine da stress (cortisolo).

SEZIONE VI: VALIDAZIONE E VIGILANZA

Il presente registro è vidimato dagli organi di controllo sovrani.

- **Data di apertura registro:** _____
- **Firma del Produttore Sovrano:** _____
- **Visto dell'Ispettore di Polizia Ambientale:** _____

NOTA LEGALE PER LE AUTORITÀ ESTERNE

Qualsiasi interferenza con le attività registrate nel presente documento, che non sia motivata da un comprovato e imminente pericolo per la salute pubblica certificato da organi terzi indipendenti, sarà perseguita come violazione del **Diritto di Autodeterminazione** e del patrimonio biologico del Popolo Veneto.

STRUTTURA DELL'ETICHETTA "ALLEVATO SECONDO NATURA"

[FRONTE DELLA CONFEZIONE]

SOVRANITÀ ALIMENTARE VENETA

PRODOTTO IN AUTODETERMINAZIONE

DENOMINAZIONE: [Es. Carne Bovina / Petto di Pollo / Formaggio Malga] **QUALITÀ:** 100% Naturale - Senza Accrescimento Forzato

![Simbolo del Leone Marciano o Logo del Distretto]

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

"Garantiamo il rispetto dei cicli vitali. Questo animale ha vissuto secondo la sua natura, camminando libero e crescendo senza forzature."

[RETRO / ETICHETTA TECNICA]

(In conformità agli Articoli 12, 13 e 15 dell'Atto)

1. CARTA D'IDENTITÀ DELL'ANIMALE

- **Origine:** Nato, allevato e trasformato in Territorio Veneto.
- **Giorni di Vita:** [___] *(Contro i cicli industriali accelerati)*.
- **Sistema di Allevamento:** [] Al Pascolo [] Stato Semibrado.
- **Mobilità Garantita:** Certificato per assenza di obesità indotta.

2. TRASPARENZA SANITARIA (DIRITTO ALL'INFORMAZIONE)

- **Stato Vaccinale:** [] NON VACCINATO | [] VACCINATO per: _____
- **Trattamenti Antibiotici:** [] ZERO ASSOLUTO | [] Solo per cura individuale.
- **Alimentazione:** 100% Vegetale, NO OGM, Senza farine animali.

3. ETICA DI TRASFORMAZIONE





- **Metodo di Macellazione:** Senza stress (Metodo a ciclo corto).
- **Conservanti:** Assenti (Solo metodi naturali).

4. VALIDAZIONE SOVRANA

- **Codice Registro Autodeterminazione:** #VEN-_____
 - **Controllato da:** Polizia Ambientale Veneta.
-

ELEMENTI DI DISTINZIONE VISIVA (Icone suggerite)

Per rendere l'etichetta scansionabile velocemente dal consumatore, suggerisco di inserire dei piccoli simboli:

-  **Icona Stivale/Impronta:** "Libero di camminare - No allevamento intensivo".
 -  **Icona Siringa Barrata:** "Senza trattamenti di massa".
 -  **Icona Orologio di Sabbia:** "Crescita lenta secondo natura".
 -  **Leone di San Marco:** "Territorio e Autodeterminazione".
-

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

IL QR-CODE DELLA VERITÀ

In un angolo dell'etichetta deve esserci un **QR-Code** che rimandi direttamente alla pagina del **Registro di Autodeterminazione** di quel lotto, dove il cittadino può leggere:

1. Le analisi del suolo e dell'acqua dell'allevamento.
2. La dieta specifica somministrata.
3. Il verbale dell'ultima ispezione della Polizia Ambientale.

PROTOCOLLO OPERATIVO: "L'ISPEZIONE DI SOVRANITÀ"

Cosa deve controllare fisicamente la Polizia Ambientale.

L'ispezione non è una mera verifica burocratica, ma un esame biologico e comportamentale.

1. Test della Deambulazione (Art. 12)

- **Azione:** L'ispettore deve osservare il lotto in movimento.
- **Criterio di scarto:** Se più del 5% dei capi mostra difficoltà a reggersi in piedi, respiro affannato a riposo o deformità ossee dovute al peso eccessivo, l'azienda è dichiarata **Non Conforme per Accrescimento Forzato**.

2. Verifica degli Spazi Reali (Art. 4)

- **Azione:** Misurazione laser delle superfici coperte e dei pascoli.
- **Criterio:** Il calcolo deve basarsi sulla formula $SSVM = K \times P^{\alpha} \times M$. Se lo spazio effettivo è inferiore al dichiarato nel Registro, scatta la sanzione immediata.

3. Esame dei Registri e Coerenza Sanitaria (Art. 13)

- **Azione:** Incrocio tra le scorte di magazzino (mangimi e farmaci) e le dichiarazioni nel Registro di Autodeterminazione.
- **Criterio:** La presenza di farmaci non dichiarati o vaccini somministrati massivamente comporta il sequestro del lotto.

REGOLAMENTO SANZIONATORIO

Le conseguenze per chi tradisce il patto con il Popolo Veneto.

Le sanzioni non sono solo pecuniarie, ma puntano alla trasparenza e alla rieducazione.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Classe A: Violazioni Etiche e Biologiche

(Uso di ormoni, accrescimento accelerato, animali obesi incapaci di camminare)

- **Sanzione:** Sequestro immediato dei capi e riconversione obbligatoria a spese dell'azienda.
- **Interdizione:** Revoca perpetua del marchio "Allevato secondo Natura".
- **Gogna di Sovranità:** Pubblicazione dell'infrazione sul portale ufficiale del Distretto affinché i cittadini sappiano chi ha tradito la fiducia.

Classe B: Violazioni di Trasparenza

(Mancata indicazione di vaccini o trattamenti in etichetta, registri incompleti)

- **Sanzione:** Multa proporzionale al fatturato del lotto (dal 20% al 50%).
- **Sospensione:** Fermo dell'etichettatura per 6 mesi e obbligo di affiancamento con un perito del Distretto.

Classe C: Violazioni di Superficie

(Sovraffollamento, mancanza di accesso al pascolo)

- **Sanzione:** Obbligo di riduzione immediata del numero di capi (spostamento in altre strutture conformi) e sanzione per ogni metro quadro mancante.

I POTERI DELLA POLIZIA AMBIENTALE VENETA

Gli ispettori, in quanto garanti della Sovranità, hanno il potere di:

- **Sigillare** i lotti non conformi per impedirne l'immissione sul mercato.
- **Prelevare campioni** biologici per analisi indipendenti presso laboratori convenzionati con il Distretto (non laboratori industriali).
- **Rilasciare il "Nulla Osta alla Macellazione Etica"**, senza il quale il prodotto non può fregiarsi del marchio sovrano.

PIANO DI INCENTIVI: "PREMI DI SOVRANITÀ"

Per le Aziende in Autodeterminazione con Lode

Il sistema premiale si attiva per le aziende che, durante le ispezioni della Polizia Ambientale, ottengono il rating "Eccellenza Natura" (5 Leoni).

1. Esenzione e Credito d'Imposta Territoriale

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Le aziende che rinunciano all'allevamento intensivo a favore del pascolo integrale e della crescita naturale godono di:

- **Zero Tasse Territoriali:** Esenzione totale dalle imposte di competenza veneta per i primi 5 anni di attività in autodeterminazione.
- **Bonus "Km Zero Veri":** Un credito d'imposta per ogni chilometro risparmiato nel trasporto degli animali e dei mangimi (incentivo alla filiera corta).

2. Accesso Prioritario al "Mercato della Salute"

Il Distretto della Salute Veneta garantisce alle aziende eccellenti:

- **Forniture Istituzionali:** Priorità assoluta (blindata per legge) nei bandi per mense scolastiche, ospedaliere e uffici pubblici nel territorio veneto.
- **Corner di Sovranità:** Spazi gratuiti o a canone simbolico nei mercati coperti e nelle fiere di settore gestite dal Distretto.

3. Sostegno alla Transizione Biologica

Per chi decide di smantellare capannoni intensivi per tornare al pascolo:

- **Fondo di Riconversione:** Finanziamento a tasso zero per la demolizione di strutture in cemento e il ripristino di prati stabili e recinzioni per il pascolo libero.
- **Borsa di Studio "Allevatore Sovrano":** Formazione gratuita per il personale aziendale su tecniche di medicina veterinaria integrata e gestione dei pascoli rigenerativi.

4. Il Marchio d'Oro "Sovranità Veneta"

L'azienda che supera i test con lode può apporre un sigillo metallico o un'etichetta dorata numerata che garantisce:

- **Prezzo Minimo Garantito:** Il Distretto stabilisce un prezzo "etico" al di sotto del quale il prodotto non può essere pagato al produttore, proteggendolo dalle speculazioni della grande distribuzione.

IL "FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE"

In linea con i principi di mutuo soccorso del Popolo Veneto, viene istituito un fondo finanziato dalle sanzioni (Classe A e B) applicate ai trasgressori.

- Questi fondi non finiscono nel "buco nero" della burocrazia, ma vengono redistribuiti esclusivamente per **premiare i produttori virtuosi** e per abbassare il prezzo finale al consumatore veneto dei prodotti di alta qualità.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL DISTRETTO DELLA SALUTE

MAGGIOR CONSIGLIO DEL VENETO

Dipartimento per la Sovranità Alimentare e la Biosicurezza Naturale

Si certifica che l'Azienda/Soggetto di Diritto:

[NOME DELL'AZIENDA O DELL'OPERATORE]

Sede Operativa: [Indirizzo Completo / Coordinate Territoriali] Codice di Sovranità: [ID Unico VEN-0000]

STATUTO DI APPARTENENZA

Il titolare della suddetta unità produttiva ha notificato la propria **Autodeterminazione** e ha superato con successo le verifiche degli **Ispettori di Polizia Ambientale**, impegnandosi solennemente a:

1. **Rifiutare l'Accrescimento Forzato:** Garantire agli animali tempi biologici naturali e integrità fisica, rifuggendo l'obesità indotta e la sofferenza sistemica.
 2. **Trasparenza Sanitaria Totale:** Dichiarare ogni trattamento, vaccino o intervento, garantendo al Popolo Veneto il diritto a un cibo libero da manipolazioni oscure.
 3. **Tutela del Suolo e del Pascolo:** Mantenere gli standard di superficie vitale fissati dall'Articolo 4 dell'Atto di Sovranità, rispettando la dignità dell'essere vivente.
 4. **Resistenza Sanitaria:** Applicare i protocolli di cura individuale e rifiutare abbattimenti indiscriminati non validati dal Distretto della Salute.
-

AVVISO DI GIURISDIZIONE TERRITORIALE

Questo stabilimento opera sotto la giurisdizione dei **Decreti del Maggior Consiglio**. Ogni ispezione, intervento o provvedimento da parte di enti esterni dev'essere preventivamente autorizzato o affiancato dalle autorità del **Distretto della Salute Veneta**. Il presente certificato conferisce il diritto di utilizzare il marchio:

"ALLEVATO SECONDO NATURA - SOVRANITÀ VENETA"

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

DATA DI RILASCIO: [Giorno/Mese/Anno] **SCADENZA VALIDITÀ:** [Data] (Previa revisione annuale)

IL GARANTE DELLA SALUTE PUBBLICA (*Firma e Sigillo del Maggior Consiglio*)

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA AMBIENTALE (*Timbro di Conformità*)

Note per il titolare:

- Il presente certificato deve essere esposto in modo visibile all'ingresso della struttura e nei punti vendita.
- L'esposizione del certificato costituisce **pubblica notifica** agli ispettori di organismi terzi circa il regime di tutela vigente nel sito.
- In caso di accertata violazione dei principi di autodeterminazione, il certificato verrà revocato con obbligo di rimozione immediata.

PROTOCOLLO SOVRANO PER IL TRASPORTO ETICO

Allegato Tecnico C – "Dignità in Movimento"

1. Limiti di Tempo e Distanza (Filiera Corta)

- **Principio di Prossimità:** È vietato il trasporto di animali vivi destinati alla macellazione per una durata superiore alle **2 ore**. Ogni eccezione deve essere autorizzata dalla Polizia Ambientale per motivi di forza maggiore.
- **Obiettivo:** Ridurre al minimo lo stress termico e psicologico che altera il pH muscolare e la salute dell'animale.

2. Standard di Carico e Spazio Vitale

- **No al Sovraffollamento:** Durante il trasporto, ogni animale deve poter mantenere la posizione eretta naturale e avere spazio sufficiente per non essere compresso dagli altri capi.
- **Superficie Minima in Viaggio:** Si applicano coefficienti di densità ridotti del 30% rispetto agli standard industriali, garantendo che ogni individuo possa bilanciarsi durante le curve e le frenate senza cadere.

3. Divieto di Mezzi Coercitivi

- **Caricamento Dolce:** È severamente vietato l'uso di pungoli elettrici, bastoni o metodi violenti per caricare gli animali. Il caricamento deve avvenire tramite rampe a pendenza ridotta (massimo 15°) e con l'ausilio di richiami naturali o esche alimentari.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- **Sanità del Mezzo:** I veicoli devono essere dotati di lettiera pulita (paglia o segatura) e sistemi di ventilazione attiva, indipendentemente dalla temperatura esterna.

4. Il "Passaporto di Viaggio Sovrano"

Ogni carico deve essere accompagnato da un documento che attesti:

1. **Ora di partenza e ora prevista di arrivo.**
2. **Ultima somministrazione di acqua:** Gli animali non devono viaggiare assetati.
3. **Dichiarazione di Idoneità al Viaggio:** Solo animali in perfetta salute e capaci di deambulare autonomamente possono essere caricati (Contro il trasporto di "animali a terra" o feriti).

5. Incentivo alla Macellazione Mobile

- Il Distretto della Salute Veneta promuove e finanzia l'acquisto di **Mattatoi Mobili Certificati** che raggiungono l'azienda agricola.
- **L'obiettivo finale** è eliminare totalmente il trasporto dell'animale vivo, permettendo l'abbattimento nel suo ambiente naturale, azzerando la produzione di cortisolo (ormone dello stress) e garantendo una qualità organolettica superiore.

VERIFICA DELLA POLIZIA AMBIENTALE

Gli ispettori effettueranno controlli a campione su strada. In caso di violazione (mezzi sovraffollati, animali feriti, superamento dei tempi):

- **Fermo Amministrativo** del mezzo.
- **Sanzione di Classe A** (per crudeltà e violazione dei protocolli di sovranità).
- **Declassamento del Marchio:** L'azienda perde il diritto alla dicitura "Allevato secondo Natura" per quel lotto, poiché lo stress da trasporto ne annulla i benefici qualitativi.

Conclusione del pacchetto "Sovranità Alimentare"

Con questo protocollo sul trasporto, hai ora una barriera completa contro lo sfruttamento:

1. **Nascita e Crescita** (No ormoni, no obesità).
2. **Spazio e Vita** (Pascolo, mq garantiti).
3. **Salute e Trasparenza** (Vaccini in etichetta, cure naturali).
4. **Movimento** (Trasporto breve e dignitoso).
5. **Controllo e Onore** (Polizia Ambientale e Certificato).

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

CODICE DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE VENETA

Decreto del Maggior Consiglio – Testo Unico per la Tutela della Salute e dell'Indipendenza Territoriale

TITOLO I: PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 (Diritto alla Vita): Ogni animale nel territorio veneto è riconosciuto come essere senziente. È vietata la riduzione dell'animale a mera "macchina da carne". **Art. 2 (Autodeterminazione):** Il Popolo Veneto esercita la sovranità sulle proprie filiere alimentari, rigettando norme esterne che impongano standard qualitativi o sanitari inferiori o lesivi della salute pubblica. **Art. 3 (Primato della Salute):** La qualità biologica del cibo e il benessere ambientale prevalgono su ogni logica di profitto industriale o velocità di mercato.

TITOLO II: STANDARD DI ALLEVAMENTO E BIOSICUREZZA

Art. 4 (Superfici Vitali): Obbligo di rispetto dei parametri minimi (Tacchini 3mq, Polli 2mq, Suini 10mq con accesso al suolo). Il sovraffollamento è reato di rischio sanitario. **Art. 5 (Divieto di Obesità e Crescita Forzata):** È proibito l'uso di razze a rapido accrescimento che causino deformità. L'animale deve potersi reggere in piedi e muoversi liberamente fino all'ultimo giorno. **Art. 6 (Alimentazione Naturale):** Divieto assoluto di OGM, farine animali e stimolatori della crescita. Incentivo al pascolo rigenerativo.

TITOLO III: PROTOCOLLI SANITARI E TRASPARENZA

Art. 7 (Trasparenza Vaccinale): Ogni trattamento (vaccini o farmaci) deve essere indicato obbligatoriamente in etichetta. Il cittadino ha il diritto di sapere cosa assume attraverso il cibo. **Art. 8 (Protocollo Anti-Abbattimento):** In caso di malattia, si applica l'isolamento e la cura individuale. È vietato l'abbattimento di capi sani per "comodità burocratica" o ordini sovranazionali non validati. **Art. 9 (Registro di Autodeterminazione):** Obbligo per ogni azienda del Distretto di tenere aggiornato il registro pubblico dei trattamenti e dei parametri di crescita.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

TITOLO IV: LOGISTICA E TRASFORMAZIONE ETICA

Art. 10 (Trasporto Breve): Massimo 2 ore di viaggio. Divieto di stress da carico. Gli animali devono viaggiare con spazio per la stazione eretta naturale. **Art. 11 (Macellazione di prossimità):** Promozione dei mattatoi mobili per azzerare lo stress da trasporto e garantire la massima qualità organolettica della carne (assenza di cortisolo).

TITOLO V: VIGILANZA E PREMIALITÀ

Art. 12 (Polizia Ambientale Veneta): Corpo ispettivo con poteri di controllo fisico, bio-meccanico (test deambulazione) e bio-chimico su tutta la filiera. **Art. 13 (Premi di Sovranità):** Esenzioni fiscali, priorità nelle mense pubbliche e prezzo minimo garantito per le aziende con rating "Eccellenza Natura". **Art. 14 (Sanzioni):** Dal sequestro dei lotti alla "Gogna di Sovranità" (pubblicazione dei nomi dei trasgressori) per chi falsifica i dati o maltratta gli animali.

TITOLO VI: TUTELA GIURIDICA

Art. 15 (Clausola di Salvaguardia): Il presente Codice costituisce notifica permanente di giurisdizione. Qualsiasi ente esterno che tenti di imporre standard contrari alla biosicurezza naturale qui definita sarà considerato in violazione del Diritto Internazionale all'Autodeterminazione.

IL SIGILLO DI GARANZIA

Ogni prodotto conforme a questo Codice reca il marchio ufficiale: **"PRODOTTO IN SOVRANITÀ - ALLEVATO SECONDO NATURA"**

Il **Vademecum per il Consumatore** è la bussola che permette ai cittadini di distinguere il cibo vero dalle produzioni industriali mascherate. Serve a trasformare l'atto della spesa in un atto di **Resistenza Alimentare**.

VADEMECUM DEL CONSUMATORE SOVRANO

Come riconoscere e scegliere il cibo "Allevato secondo Natura"

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

1. Cerca il Marchio di Sovranità

Non accontentarti di diciture generiche come "prodotto italiano" o "nostrano". Cerca il sigillo ufficiale:

- **"Prodotto in Autodeterminazione - Distretto della Salute Veneta"** Questo marchio garantisce che l'azienda è stata ispezionata dalla **Polizia Ambientale** e rispetta gli spazi vitali (Art. 4 del Codice).

2. Leggi l'Etichetta (Oltre il prezzo)

L'etichetta sovrana deve dirti la verità. Controlla sempre:

- **Giorni di vita:** Se vedi numeri troppo bassi per il peso del prodotto, sei di fronte a un animale gonfiato artificialmente.
- **Stato Vaccinale:** La trasparenza è un diritto. Se l'animale è stato vaccinato, deve essere scritto chiaramente. Se è "Libero da vaccini e antibiotici", hai tra le mani un prodotto ad alta biosicurezza naturale.
- **Metodo di Pascolo:** Prediligi prodotti con l'icona del **Pascolo Libero** (🐄).

3. Fai il "Test della Carne"

La carne di un animale cresciuto senza stress e senza accrescimento forzato ha caratteristiche visibili:

- **Colore e Consistenza:** Non deve essere pallida e "flaccida" (segno di crescita troppo veloce), ma compatta e di colore naturale.
- **Assenza di Acqua in Cottura:** Se la carne si restringe drasticamente in padella rilasciando molta acqua, significa che l'animale è stato spinto a un'obesità artificiale per fare peso.
- **Sapore:** Il grasso di un animale al pascolo è più giallo (ricco di beta-carotene) e profumato, non bianco candido industriale.

4. Usa il QR-Code di Trasparenza

Inquadra sempre il QR-code sulla confezione. Se l'azienda è onesta, ti mostrerà:

- Le foto del pascolo dove vivevano gli animali.
- Il certificato di "Capacità Motoria" rilasciato dagli ispettori.
- L'assenza di residui tossici.

5. Denuncia lo "Schifo"

Se acquisti un prodotto marchiato "Sovranità Veneta" ma noti anomalie (carne di bassa qualità, odori sospetti, informazioni mancanti), hai il dovere di segnalarlo.

- **Potere al Cittadino:** Inviando una segnalazione al Distretto della Salute, attiverai un'ispezione immediata della Polizia Ambientale. Il tuo contributo protegge la salute di tutti.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

IL PATTO DEL CONSUMATORE

"Scegliendo i prodotti del Codice di Sovranità, accetto di pagare il giusto prezzo per la dignità dell'animale, il lavoro onesto dell'allevatore e la salute del mio corpo. Rifiuto il modello dell'abbondanza a basso costo che nasconde sofferenza e inquinamento."

Venezia, 09 febbraio 2026

Il Presidente del Maggior Consiglio del Popolo Veneto Autodeterminato
S.E. Roberto Giavoni

parlamentoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo

Robert Giavoni



FIRME E SIGILLI PER LA SERENISSIMA REPUBBLICA VENETA

Per il Governo del Popolo Veneto Autodeterminato

S.E. Franco Paluan

Primo Ministro

esecutivodigoverno@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo

Paluan Franco



Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario

S.E. Sandro Venturini

ambasciatore.sv@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo

Sandro Venturini



Presidente dello Stato Veneto

S.E. Irene Barban

presidentestatoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo

Irene Barban



Presidente della Corte Costituzionale

S.E. Marina Piccinato

cortecostituzionale@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo

Marina Piccinato



----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it


Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Presidente Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli
S.E. Laura Fabris
corteinternazionaleautod.popoli@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo 



Segretario di Stato
S.E. Gigliola Dordolo
segreteria generale@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo di Stato 



Per il Banco Nazionale Veneto San Marco (ZEC)
S.E. Gianni Montecchio
Governatore
governatore.bnvsm@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo 



Pubblico Ufficiale di Cancelleria S.E. Pasquale Milella
Cancelleria: Via Silvio Pellico, n.7 - San Vito di Leguzzano (VI)
cancelleria@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo 



Stato Veneto Cancelleria Protocollo "Atto di Sovranità Alimentare e Sanitaria del Veneto"

Venezia, Palazzo Ducale – 09 febbraio 2026

Sito Istituzionale: <https://statovenetoinautodeterminazione.org/>

----- ° -----

ATTO DI ATTESTAZIONE NOTARILE

In data 17/03/2026 alle ore 21:20:05, il Notaio **S.E. Pasquale Milella** attesta l'avvenuta registrazione su blockchain del documento:

“Atto di Sovranità Alimentare e Sanitaria del Veneto”

- Hash (SHA-256):
afed84de2e0d14fd4bb76dad8c63b3f70f2b8458c86557a5afef3deb7a3bf46c
- Importo: 0.01 ZECCHINO
- Fee: 0.05 ZECCHINO
- Indirizzo: 3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T

La registrazione attesta data certa e integrità del documento.

Venezia, 17 marzo 2026

S.E. Pasquale Milella
Notaio

Firma e Sigillo



----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org